

**PROCEDURA APERTA IN AMBITO NAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DI
SERVIZI ASSICURATIVI
LOTTO 1 – COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO
IMMOBILE E MOBILE
LOTTO 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE**

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2 – RESPONSABILITA' CIVILE



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova e regola l'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse proprio ed altrui.
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.
Società:	l'impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.
Broker:	Willis Italia S.p.A.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Sinistro: l'assicurazione.	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Scoperto:	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Franchigia:	importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Cose:	sia i beni materiali che gli animali.
Dipendenti:	prestatori d'opera compresi lavoratori interinali e parasubordinati.
Lavoratori	i soggetti INAIL come definiti dal D. Lgs. 38/2000 e s.m.i.
Lavoratori interinali:	i prestatori di lavoro temporaneo come definiti dalla L. 196/1997 e s.m.i.
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Retribuzioni:	per retribuzione annua lorda si intende la somma di:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

- quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati all'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
- gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai:
 - a) prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato);
 - b) collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati).

Fatturato: ricavi delle vendite e delle prestazioni, escluso IVA.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 C.C., entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza; altrimenti avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto

- il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 4 – Durata del contratto

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/05/2014 e scadrà alle ore 24 del 31/05/2016, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

E' facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni economiche e normative fino ad un massimo di 120 gg. immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, al fine di completare l'espletamento della procedura di gara.

É altresì facoltà dell'Autorità richiedere alla Società il rinnovo del contratto alla sua scadenza, per una ulteriore annualità, alle medesime condizioni economiche e normative, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 5 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, mediante lettera raccomandata. In tal caso la copertura assicurativa rimane efficace per ulteriori 120 gg dalla ricezione dell'avviso di recesso. Nei 30 gg successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà all'Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito al netto delle imposte.

In caso di recesso esercitato da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà.

Art. 7 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, email, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

Art. 8 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 – Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

Art. 10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 – Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 12 – Estensione territoriale

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

Art. 13 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s'intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

Art. 14 – Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

L'Assicurato e/o il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 15 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 16 – Regolazione premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e cioè le retribuzioni complessivamente erogate, così come definite, nel periodo di riferimento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di congruaggio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

Art. 17 – Clausola broker

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione Willis Italia S.p.A.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

Art. 18 – Ripartizione dell'assicurazione e delega (clausola opzionale)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____, all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____, la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI/DIPENDENTI

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture, sia che il Contraente / Assicurato agisca o nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, utente, gestore, committente, compartecipe

L'assicurazione è perciò operativa per ogni attività, nullo escluso né eccettuato.

Ferma l'attività svolta dal Contraente come sopra descritta, si precisa che il Contraente/Assicurato può inoltre svolgere e/o affidare:

- qualsiasi attività comunque connessa, preliminare, complementare, conseguente od affine a quelle sopra indicate, anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori;
- qualsiasi attività "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Art. 1 – Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società risponde delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione:

- a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, utente, gestore, committente o compartecipe;
- alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto anche gravemente colposo nonché doloso di persone delle quali deve rispondere, così come da fatto di persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, quali – a titolo esemplificativo – consulenti, incaricati, stagisti, volontari e loro dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, sempreché possa essere a lui imputata una responsabilità a termini di legge;
- alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili, anche se dati o acquisiti in comodato d'uso;
- alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti; e all'organizzazione di gite, di visite e di attività ricreative varie. Sono considerati



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

terzi fra loro gli ospiti, limitatamente ai casi di morte e di lesioni gravi e gravissime, nello svolgimento delle attività ricreative previste;

- alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di tutti i fabbricati nei quali esso svolge le attività;
- all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semovente, macchinario e relativi motori, apparato, strumento, centraline termiche, attrezzature in genere, ecc., necessari allo svolgimento dell'attività.

Art. 2 - Novero dei terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O./I. (Art. 3 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio oppure per i danni materiali sofferti durante il servizio.

Resta fermo il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

Art. 3 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali e i danni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, siano essi soggetti all'iscrizione all'INAIL che non:

- 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38;
- 2) per erogazioni di somme eccedenti l'indennità liquidata dall'INAIL che l'Assicurato sia condannato a pagare in sede di giudizio ai prestatori di lavoro infortunati di cui al precedente punto 1), o agli aventi causa;
- 3) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive integrazioni e modifiche e del D. Lgs. 23 Febbraio 2000 n. 38.

Tale garanzia è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente/Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Tuttavia si conviene fra le Parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale del Contraente/Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

interpretazione delle norme di legge vigenti al riguardo. Resta inteso che ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Compagnia risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dal Contraente/Assicurato.

Quanto suddetto, è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto quella R.C.O./I. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222, così come per le azioni di surroga ex art. 1916 C.C. esercitate dall'INAIL.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O./I.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura con sentenza passata in giudicato. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti del Contraente/Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza per comportamenti colposi posti in essere non oltre 12 mesi prima dalla decorrenza, ma che si siano manifestate durante il tempo dell'assicurazione o entro 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia indicato nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO" rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;

B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per l'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte del Contraente/Assicurato;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi, all'amianto, alla silicosi ed alla HIV.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Art. 4 – Massimali

SEZIONE R.C.T.

MASSIMALE

€ 5.000.000,00

per sinistro con il limite di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

€ 5.000.000,00	per danni a persone e
€ 5.000.000,00	per danni a cose e/o animali

SEZIONE R.C.O.
MASSIMALE

€ 5.000.000,00	per sinistro con il limite di
€ 2.000.000,00	per dipendente infortunato

Art. 5 - Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la Responsabilità Civile Personale degli Amministratori in genere, nonché di ciascun dipendente e/o collaboratore del Contraente/Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati:

- a) alle persone considerate "terzi", in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.T.;
- b) agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O./I.

Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Datore di Lavoro, Responsabile della Sicurezza ed in genere, Direttori, Dirigenti, Quadri e Preposti per quanto collegato ai rispettivi compiti, ai sensi della L. 81/2008 (ex 626/94) e s. m. i.

La garanzia è estesa inoltre alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D.Lgs. 494/96 e s.m.i. all'interno ed esterno, compresa, se del caso, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di leggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti.

Art. 6 - Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. A.13 delle Condizioni Aggiuntive;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'art. A.24 delle Condizioni Aggiuntive;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

compiuto il 16° anno di età. La garanzia è invece operante se l'uso di detti veicoli, macchinari ed impianti non sia stato autorizzato dal Contraente/Assicurato;

- e) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- h) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE, o derivanti, in modo diretto o indiretto, da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- l) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere;
- m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- n) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- o) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- p) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori; ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- q) derivanti da o connessi a perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione; rimane comunque efficace la garanzia per danni a cose di terzi in consegna e/o custodia e/o detenute in generale, nonché ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile;
- r) derivanti da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a:

A.1 ESPOSIZIONI, FIERE, ECC.

Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati e simili eventi, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto o nell'interesse di eventuali terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti.

A.2 CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI

Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, tendoni, spazi per affissioni ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

A.3 MENSA AZIENDALE – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI, BEVANDE E SIMILI

Proprietà e/o gestione di mense, spacci, bar aziendali, di distributori automatici di cibi, bevande e simili. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.

Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

A.4 AMBITO LAVORI

Danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito degli stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori, restando escluse le cose direttamente oggetto di lavorazione e/o che costituiscono gli strumenti di lavoro. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.5 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI

Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e cose in genere, comprese le operazioni di carico e scarico.

A.6 SQUADRE ANTINCENDIO

Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato (ai sensi della L. 626/94 e s. m. i.).

A.7 MAGAZZINI, UFFICI, ECC.

Proprietà ed esercizio di magazzini, uffici, depositi, alloggi, officine, parcheggi, garage, distributori, impianti di carburante/gas metano e colonnine di distribuzione – compresa la proprietà di impianti,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

tubazioni e attrezzature – ancorché utilizzati occasionalmente da persone non dipendenti dell'Assicurato, purché inerente all'attività descritta in polizza.

A.8 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONCORSI

Visite, corsi di istruzione, riunioni, convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, iniziative culturali ovunque svolte; attività dopolavoristiche e ricreative, feste, sagre, cerimonie, gite e simili, ovunque organizzate anche all'aperto.

La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività, nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti.

Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non al Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.9 D. LGS. 81/08 (EX D. LGS. 626/94)

Siano essi dei dipendenti del Contraente/Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell'art. 26 del D. lgs. 81/2008, resta convenuto che l'assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o altro Istituto di previdenza.

A.10 D. LGS. 494/96

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.11 VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE

L'assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.12 DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli e motoveicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.13 COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, compresa la responsabilità derivante all'organizzazione di volontariato, commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.14 PROPRIETÀ, USO, CUSTODIA, POSSESSO DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà, uso, custodia, possesso a qualunque titolo, manutenzione di fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni, dipendenze, pertinenze (quali ad esempio recinzioni, cancelli anche automatici, parchi, giardini, boschi, piante, alberi, antenne, parabole, ecc.), da lui utilizzate o meno, purché sussista un interesse assicurativo, per l'esercizio dell'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc. L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia, ordinaria manutenzione, lavori di costruzione e/o ristrutturazione, eseguiti sia in economia che con personale volontario non dipendente. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, costruzioni e/o ristrutturazioni, sopraelevazione, demolizione, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;
- c) i danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante, antenne, ecc. e quant'altro di inerente l'attività assicurata.

La garanzia relativa alla committenza di cui al punto a) viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.15 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.16 SPARGIMENTO DI ACQUA

Per quanto concerne i danni provocati da fuoriuscita, traboccamento e rigurgiti delle fognature, sono compresi in garanzia solo quelli conseguenti a rottura accidentale delle condutture.

A.17 COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ECC.

Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.18 APPALTO – SUBAPPALTO – ATI

Premesso che il Contraente/Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

La garanzia è estesa anche al caso in cui l'Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d'Impresa. Limitatamente a quest'ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall'ATI, la presente polizza opera a II° rischio e/o per “differenza in condizioni” e/o per “differenza di limiti” rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall'ATI stessa. L'Assicurato e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro.

A.19 DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'art. 7 lettera a) – “Esclusioni” delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.T., l'assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.20 SMERCIO

A maggior chiarimento si da atto che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati da specialità e prodotti smerciati o somministrati.

A.21 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.22 R.C. DA INCENDIO

L'Assicurazione è operante per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà e/o in possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.23 DANNI DA CEDIMENTO, FRANAMENTO E VIBRAZIONE DEL TERRENO L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento, franamento, assestamento e/o vibrazioni del terreno nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

Sono esclusi i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

A.24 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 7 lettera c) – “Esclusioni” delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.T., si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.25 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o detenute in generale, nonché ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, dal Contraente/Assicurato e dai suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose, esclusi comunque i danni arrecati ai “beni strumentali”.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.26 DANNI A COSE DI DIPENDENTI / AMMINISTRATORI

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori nell'ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato. La garanzia



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.27 LAVORO SOMMINISTRATO

La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato, ex lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti del Contraente/Assicurato.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'impresa “fornitrice” per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

A.28 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che le garanzie di polizza comprendono la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O./I., sempreché la stessa sia operante.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto

A.29 PARCHEGGI – AUTORIMESSE

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da furto, incendio ed atti vandalici. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione “FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO”.

A.31 ULTERIORI PRECISAZIONI

Si precisa che la garanzia comprende la responsabilità derivante:

- dalla proprietà o uso di cani;
- dall'installazione, manutenzione, posa in opera, riparazione, prove, collaudi, dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere;
- dalla proprietà di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, velocipedi, ecc. nonché da fatto dei propri dipendenti che usino, a scopo di servizio o per ordine o conto dell'Assicurato stesso, detti veicoli;
- dalla gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- dai servizi sanitari, ambulatoriali e di pronto soccorso, con estensione alla responsabilità civile personale dei medici e delle persone addette al servizio stesso e con rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

- da danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature, macchinari ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio, comodato e/o in leasing ed utilizzati dall'Assicurato o da terzi per conto di quest'ultimo;
- da danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute;
- ai terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti aziendali, qualora non operanti le disposizioni di cui alla L. 990 del 24.12.69 e s.m.i.;
- da operazioni di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, attrezzature e veicoli;
- da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- dall'attività svolta da stagisti, borsisti, tirocinanti, e comunque tutti coloro che per ragione di studio, di formazione, di qualificazione od altro partecipano all'attività per conto del Contraente/Assicurato; la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;

Si precisa infine che l'erogazione di tutti i servizi può essere effettuata sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, affidamento e/o concessione a terzi, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- studenti, ricercatori, praticanti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo;
- stagisti, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e/o di perfezionamento professionale;
- consulenti a qualsiasi livello della struttura, anche in forza di contratti a partita Iva; a fine annualità dovranno essere comunicati i compensi erogati, al fine di procedere correttamente alla regolazione del premio.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Pertanto si conviene che per tutte le persone non dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono:

- α) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati da tali persone a terzi, compresi i dipendenti e gli Amministratori;
- β) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.

A.32 ESONERO DENUNCIA POSIZIONI I.N.A.I.L.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL.

A.33 PRIVACY

La garanzia è operante anche, in funzione delle previsioni del D. Lgs. n. 196/2003, per perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi i clienti e/o i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali, purché conseguenti a fatto involontario.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

Per questa garanzia, il massimale è sottolimitato ad € 100.000,00 per periodo assicurativo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

Art. 1 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, per il tramite del broker, entro 15 giorni da quando il "Servizio Competente" addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato.

In caso di lesioni personali a Dipendenti e/o Terzi resta inteso tra le Parti che la relativa denuncia verrà trattenuta dal Contraente e sarà notificata alla Società solo nel caso in cui l'interessato avanzasse per iscritto richiesta di risarcimento o interessasse al caso le Autorità pubbliche.

Solo in caso di lesioni gravi la denuncia verrà notificata dal Contraente alla Società, tramite il broker, per i relativi accertamenti in ordine alla responsabilità ed al risarcimento del danno.

Art. 2 – Obblighi del Contraente/Assicurato in caso di sinistro relativo alla garanzia R.C.O./I.

Ai fini della garanzia R.C.O./I. il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell'INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

E' comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.

Art. 3 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente/Assicurato, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

Contraente/Assicurato e/o di dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento dei propri compiti, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Art. 4 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.5 – Gestione danni in franchigia

L'Impresa si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Con cadenza semestrale il Contraente, sulla base delle evidenze della Società (intendendosi per tali elenco dei sinistri liquidati in formato elettronico), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO LORDO

Retribuzioni preventivate: euro 31.042.277,17

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./I., il limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di € 5.000.000,00

GARANZIE	LIMITI DI RISARCIMENTO	FRANCHIGIE / SCOPERTI
Malattie professionali	€ 1.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Nessuno
Ambito lavori	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
Organizzazione e partecipazione a convegni, ecc.	€ 100.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 500,00 per sinistro
D. Lgs. 494/96	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
Carico e scarico	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per veicolo danneggiato
Veicoli di dipendenti e di terzi	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per veicolo danneggiato
Committenza auto		€ 250,00 per sinistro
Lavori edili – Committenza	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.000,00
Condutture ed impianti sotterranei	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 2.000,00 per sinistro



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

Cose di terzi sollevate, ecc.	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Danni da furto	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
Interruzione di attività	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00
R.C. da incendio	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% con un minimo di € 5.000,00
Danni da cedimento/franamento	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00 per
Inquinamento accidentale	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00
Cose in consegna/custodia, detenute in generale e/o responsabilità dell'albergatore	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Cose di proprietà di dipendenti/amministratori	€ 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per sinistro
Parcheggi - Autorimesse	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 250,00 per veicolo danneggiato

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

CODICE CIG: 5521711410

SCHEDA DI QUOTAZIONE

SEZIONE R.C.T.

MASSIMALE	€ 5.000.000,00	per sinistro con il limite di
	€ 5.000.000,00	per danni a persone e
	€ 5.000.000,00	per danni a cose e/o animali

SEZIONE R.C.O./I.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

*Procedura aperta in ambito nazionale per l'affidamento di servizi assicurativi
Lotto 1 – Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile
Lotto 2 – Responsabilità civile*

CAPITOLATO TECNICO LOTTO 2

MASSIMALE € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di
 € 2.000.000,00 per dipendente infortunato

RETRIBUZIONI ANNUE PREVENTIVATE: euro 31.042.277,17

TASSO ANNUO LORDO _____ ‰ in lettere (_____)

PREMIO ANNUO LORDO

€ _____ in lettere (_____)

corrispondente ad un ribasso del _____ % rispetto alla base d'asta.

Delega _____ Quota ____ % - Coassicuratrice _____ Quota ____ %

LA/LE SOCIETA'